

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1975

Abbassamento dell'età scolastica obbligatoria al quinto anno

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato originato dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, con la quale la maggiore età viene fissata al compimento del diciottesimo anno. Tale legge non poteva non porre il problema dell'abbassamento dell'età minima stabilita dalle vigenti norme per l'accesso alla scuola elementare (sei anni compiuti), per consentire ai giovani che seguono regolarmente il corso completo degli studi nelle varie scuole di accedere all'Università o, comunque, ai posti di lavoro un anno prima.

Il disegno di legge è anche in relazione con il disegno di legge, d'iniziativa governativa, presentato recentemente al Senato (Doc. numero 1977 dell'11 marzo 1975) con cui si prevede, tra l'altro, l'anticipazione della chiamata alle armi al diciannovesimo anno di età.

Vero è che, oggi come oggi, in quasi tutti i paesi europei l'età scolastica obbligatoria ha inizio col sesto o col settimo anno (Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Svizzera — in alcuni Cantoni —, Turchia, col sesto anno; Brasile, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera — in altri Cantoni —, col settimo anno).

Tuttavia sono da tener presenti due considerazioni:

1) che in tutti o quasi tutti i Paesi europei dianzi indicati la fascia prescolastica accoglie la massima parte di tutti i bambini dai due-tre sino ai cinque-sei anni e che perciò la scuola materna è così generalizzata da costituire, com'è stato esattamente scritto, « un elemento essenziale dell'esperienza scolastica di tutti i bambini » (il 95 per cento dei bambini francesi, belgi, olandesi di cinque anni risultano iscritti alla scuola materna o ad istituzioni similari; nella stessa Irlanda — paese eminentemente rurale — il 55 per cento dei bambini frequenta la scuola materna);

2) che il termine « prescuola » o « scuola materna », pur non avendo significato univoco, sta sempre più ad indicare la sede di un processo educativo che ha molte somiglianze con quello che si svolge nella scuola elementare e che si discosta sensibilmente da quello del tradizionale giardino d'infanzia.

È lecito affermare che in quasi tutti i paesi europei i bambini che frequentano la scuola materna a cinque anni sono chiamati ad affrontare le stesse esperienze scolastiche dei bambini della prima classe elementare. An-

zi il rapporto francese alla Conferenza del Consiglio d'Europa di Versailles del 1969 avverte che « i metodi utilizzati nel Regno Unito nelle scuole materne (*infant schools*) sono visibilmente adottati nella scuola primaria » e che « il ruolo dell'insegnamento primario sarà molto simile a quello della scuola materna ».

Le anzidette considerazioni ci dicono che l'abbassamento al quinto anno dell'obbligo dell'età scolastica rappresenterebbe più il riconoscimento di una situazione già realizzata nella prassi scolastica europea che una vera e propria innovazione.

Del resto verso tale abbassamento si muovono sia la Repubblica federale tedesca, che vorrebbe attuarlo verso il 1980, sia la Francia, che ne fa uno dei punti qualificanti della sua nuova riforma scolastica in via d'avanzata elaborazione e prossima ad essere tradotta in un concreto disegno di legge che il governo francese intende presentare entro questo mese.

Secondo tale riforma, che ha preso nome dal suo autore, l'attuale ministro dell'istruzione francese Haby, l'età scolastica obbligatoria può avere inizio o al quinto o al sesto anno di età, con la riserva che alcuni bambini potranno compiere il primo anno di scolarità obbligatoria nella scuola materna al fine di « permettre à chaque élève de progresser selon son rythme ».

Il punto più importante della riforma Haby riguarda il fatto che la « concertation entre parents, institutrice, psychologue et médecin permettra de déterminer à quel âge réel et à quel rythme l'enfant abordera les apprentissages de l'enseignement primaire ».

Da noi, come si sa, il tasso nazionale di scolarità nella scuola materna ha raggiunto il 60 per cento ed è da auspicare vivamente che esso continui ad elevarsi anche a seguito dei parimenti auspicato potenziamento della rete delle scuole materne statali (crescente, è vero, in sei anni di oltre il 400 per cento, ma con una partenza quasi da zero) che dovrebbe coprire l'intera area.

Pertanto è da prevedere (e da augurarsi al tempo stesso) che l'altissima percentuale di frequenze della scuola materna da parte dei bambini dai due ai quattro o dai tre ai cin-

que-sei anni nei paesi europei dianzi menzionati sia raggiunta anche dal nostro e possa così realizzarsi quella solida base di prescolarità generalizzata che agevoli l'operazione dell'abbassamento dell'età obbligatoria dal sesto al quinto anno. La quale operazione non mancherà certo di suscitare altri problemi, come quello dell'uso di particolari cautele per poter seguire da vicino il ritmo di sviluppo del bambino in questa delicata fase del passaggio dall'uno all'altro grado di scuola e soprattutto quello della riforma dei contenuti educativi della scuola materna, in guisa da renderla sempre più una vera e propria scuola ed allontanarla definitivamente dai modelli del vecchio giardino d'infanzia. D'altra parte la scuola elementare potrà mutuare dalla materna alcune metodologie che valgano ad agevolare i processi dell'apprendimento che in essa si svolgono.

Sta di fatto che, com'è stato di recente scritto, « numerose osservazioni, suffragate da risultati parziali di alcune ricerche in corso, indicano che nella scuola materna gli alunni di cinque anni, in modo particolare, sono condizionati a forme di prestazioni ludiche, logico-linguistiche, espressive, inferiori alle loro capacità e sono esposti a forme ansiogene: la scuola materna risulta non finalizzata alla promozione dello sviluppo mentale e della globale personalità ».

Ad ogni modo, se, come il proponente vivamente spera, questo suo disegno di legge incontrerà il consenso degli onorevoli senatori tramutandosi in legge, nulla vieterà di disciplinare, mediante regolamento, l'ingresso dei bambini di cinque anni nella scuola elementare nel senso di prevedere, ad esempio, che, come ci si propone di fare in Francia, il primo anno di detta scuola si compia nell'ambito della scuola materna anziché in quello della scuola elementare vera e propria per quei bambini nei cui confronti ciò sia ritenuto opportuno.

È altresì auspicabile che il presente disegno di legge induca ad approfondire il problema di una reale riforma dell'intera scuola di base sia nei suoi contenuti, sia nei suoi metodi, sia nella distribuzione dei tempi di scolarità (da alcuni si parla non più di otto anni di permanenza a scuola, ma di otto pe-

riodi scolastici al fine del conseguimento della licenza).

Il disegno di legge consta di un solo articolo che prevede, insieme con l'abbassamento al quinto anno dell'età richiesta per l'accesso all'istruzione obbligatoria, quello dell'età minima per l'accesso alla scuola materna. Inoltre, la scelta dell'ingresso a scuola a cinque o sei anni è demandata ai genitori, i quali, se lo ritengono opportuno, potranno rivolgersi ad un apposito comitato di esperti per sentirne il parere in modo da circondare la scelta medesima di ogni cautela. Si è ritenuto cioè di seguire, almeno in un primo tempo, l'esempio francese, per trarre dall'esperienza della nuova disciplina ogni utile elemento di giudizio in ordine alla eventuale successiva decisione di fissare al quinto anno l'età d'obbligo per l'in-

gresso nella scuola elementare. Si è anche ritenuto di dovere contestualmente stabilire che non è consentita la conclusione anticipata della regolare durata del corso elementare e ciò per evitare sia ulteriori abbreviazioni, che non potrebbero non risolversi in un danno per la salute fisica e mentale del ragazzo, sia gli inconvenienti che tuttora si lamentano per effetto del passaggio alle scuole elementari statali di alunni provenienti da scuole elementari non statali, ove non di rado è disapplicata la norma dell'articolo 171 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, circa l'età minima occorrente per l'ingresso nelle scuole elementari (il compimento cioè del sesto anno di età).

Si prevede infine l'emanazione di un apposito regolamento per l'attuazione della proposta nuova disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'istruzione inferiore, obbligatoria per almeno otto anni, può avere inizio sia al quinto che al sesto anno di età. La scelta spetta ai genitori, i quali potranno chiedere al riguardo il parere di un apposito comitato composto di esperti in medicina infantile, pedagogia e psicologia.

Non è consentita la conclusione anticipata della normale durata del corso elementare.

Per l'accesso alla scuola materna statale è necessario aver compiuto il secondo anno di età.

Un apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà l'accesso anticipato dei bambini alla scuola elementare nonché il funzionamento del comitato di cui al primo comma.

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa contrastanti.